

L.R. Liguria 10 novembre 2009, n. 50 [\(1\)](#).

Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquicoltura [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Liguria 11 novembre 2009, n. 20, parte prima.

[\(2\)](#) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 1° agosto 2014, n. 996](#).

Art. 1

Finalità della legge.

1. La Regione, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale, al fine di sostenere il processo di modernizzazione delle attività del settore della pesca e dell'acquicoltura marittima, dispone gli interventi finanziari e promuove le iniziative di cui alla presente legge.

2. La Regione in particolare favorisce l'ammodernamento della flotta peschereccia, la valorizzazione delle attività di produzione di pesca, acquicoltura e attività connesse, la cooperazione e l'associazionismo, la ricerca e tecnologia applicata e le misure di conservazione delle risorse del mare.

Art. 2

Soggetti beneficiari.

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge:

a) gli imprenditori ittici così come definiti dall'[articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226](#) (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquicoltura, a norma

dell'[articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#)) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le associazioni delle imprese e delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura presenti sul territorio della Regione Liguria, se organizzate con proprie strutture, maggiormente rappresentative a livello territoriale, aderenti ad associazioni nazionali riconosciute, delle cooperative di pesca e acquacoltura, ad associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ad associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e ad associazioni nazionali di imprese di pesca operanti nell'ambito delle materie e con obiettivi coerenti con il programma regionale della pesca e dell'acquacoltura ⁽³⁾;

c) le organizzazioni di produttori riconosciute di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

d) organismi scientifici pubblici riconosciuti ai sensi della normativa vigente;

e) fondi di garanzia operanti a favore degli imprenditori ittici di cui all'[articolo 2 comma 1 del D.Lgs. 226/2001](#) e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del [regolamento \(CE\) n. 498/2007](#), della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#) del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.

⁽³⁾ Lettera così modificata dall'[art. 27, comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 40](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della medesima legge). Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo 27.

Art. 3

Contributi a fondo perduto.

1. La Regione eroga contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del [regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#), per le seguenti iniziative:

- a) ammodernamento delle imbarcazioni da pesca in esercizio;
- b) realizzazione e ammodernamento di impianti di acquacoltura marittima;
- c) realizzazione e ammodernamento di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti;
- d) introduzione di sistemi di certificazione ambientale e di qualità;
- e) adeguamento delle imbarcazioni, dei fabbricati, delle attrezzature e degli impianti per le attività di pescaturismo e ittiturismo;
- f) valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo attraverso progetti e programmi di assistenza tecnica alle imprese;
- g) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura e volta alla conservazione e gestione delle risorse alieutiche;
- h) sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori;
- i) fondi di garanzia operanti a favore degli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del [D.Lgs. 226/2001](#) e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del [regolamento \(CE\) n. 498/2007](#).

2. L'intensità dell'aiuto è quella prevista dal [regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#).

Art. 4

Programma regionale della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁴⁾.

1. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa approva il Programma regionale della pesca e dell'acquacoltura adottato dalla Giunta regionale.
2. Il Programma regionale, che ha durata triennale, rappresenta lo strumento di pianificazione regionale di riferimento del settore pesca ed

acquacoltura professionale marittima per il periodo di programmazione e contiene gli interventi di competenza regionale da realizzare con le proprie dotazioni di bilancio.

3. Il Programma regionale definisce, coerentemente e in attuazione degli indirizzi nazionali, comunitari e degli impegni internazionali, le misure di conservazione e gestione delle risorse del mare in ambito regionale finalizzate alla conservazione degli ecosistemi marini e contiene le indicazioni degli interventi e delle iniziative da realizzare.

4. Il Programma regionale, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria:

a) contiene l'analisi regionale del settore pesca e acquacoltura, anche avvalendosi di supporti informatici appositamente predisposti;

b) descrive lo stato delle risorse alieutiche;

c) indica gli obiettivi strategici regionali atti a favorire lo sviluppo sostenibile delle attività di pesca e acquacoltura, la tutela del consumatore, la tracciabilità e lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la ricerca scientifica applicata al settore, nonché le opportunità occupazionali e il ricambio generazionale;

d) indica le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici regionali;

e) indica le risorse complessive da destinare all'attuazione del programma, con particolare riferimento a quelle relative alla sua prima annualità;

f) indica le tipologie di intervento finanziabili tra quelle descritte nell'articolo 3 e ne fissa la priorità.

(4) Ai sensi del punto 1, [Delib.Ass.Legisl. 8 aprile 2011, n. 10](#), della [Delib.Ass.Legisl. 28 luglio 2016, n. 15](#) e della [Delib.Ass.Legisl. 28 gennaio 2020, n. 1](#) è stato approvato il programma regionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui al presente articolo, rispettivamente per il triennio 2011-2013, per il triennio 2016-2018 e per il triennio 2019-2021.

Art. 5

Modalità, criteri e procedure per la concessione dei contributi a fondo perduto ⁽⁵⁾.

1. La Giunta regionale, nel rispetto del [regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#), stabilisce la misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3 e definisce i valori percentuali sulla spesa ritenuta ammissibile da assegnare quale contributo.
2. La Giunta regionale stabilisce le linee guida per la presentazione di programmi e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e g), nonché i criteri di valutazione per l'approvazione iniziale e le modalità di controllo e di verifica dei programmi e dei progetti.
3. I criteri e le linee guida di cui ai commi 1 e 2 sono predisposti in coerenza con le previsioni del Programma di cui all'articolo 4.

⁽⁵⁾ Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 21 ottobre 2011, n. 1254](#), dal punto 1, [Delib.G.R. 29 giugno 2012, n. 783](#), dalla [Delib.G.R. 27 marzo 2015, n. 488](#) e dal punto 1, [Delib.G.R. 22 aprile 2016, n. 360](#).

Art. 6

Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura.

1. Per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile del settore e valorizzazione della produzione di pesca, acquacoltura e attività connesse previsti dal Programma regionale di cui all'articolo 4 la Giunta regionale approva ed attua, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio, un programma di iniziative finalizzate:

a) all'effettuazione di ricerche volte, in coerenza con i programmi nazionali e comunitari, ad orientare e qualificare le attività di pesca e acquacoltura marittima;

b) allo svolgimento di studi per la valutazione delle caratteristiche biologiche e dello stato di conservazione delle specie di interesse aleutico;

c) allo svolgimento di ricerche volte alla conoscenza e alla valorizzazione delle attività di pesca regionali;

d) allo sviluppo di tecnologie in grado di incrementare la sostenibilità ambientale e sanitaria della maricoltura e l'aumento della competitività delle imprese.

2. Per la realizzazione del programma di iniziative di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, può avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), ovvero erogare contributi agli stessi secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 2.

3. I progetti e i programmi di assistenza tecnica alle imprese previsti all'articolo 3, comma 1, lettera f), possono essere realizzati direttamente dalla Regione o avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 7

Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori.

1. Per il perseguimento degli obiettivi atti a favorire la tutela del consumatore e la tracciabilità e lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura previsti dal Programma regionale di cui all'articolo 4, la Giunta regionale approva ed attua, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio, un programma di iniziative indirizzate:

a) alla realizzazione di campagne di promozione e informazione regionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b) alla valorizzazione delle specie eccedentarie e poco utilizzate;

c) a campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

d) alla realizzazione di indagini di mercato;

e) all'organizzazione e partecipazione a fiere ed esposizioni;

f) alla realizzazione di iniziative volte ad aumentare la competitività delle imprese di pesca e acquacoltura.

2. Per la realizzazione del programma di iniziative di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, può erogare contributi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 8

Commissione consultiva regionale per la pesca e l'acquacoltura.

1. È istituita la Commissione consultiva regionale per la pesca e l'acquacoltura che esprime pareri:

a) sulle tematiche relative a leggi, regolamenti e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

b) sui progetti di sviluppo delle attività di pesca e acquacoltura e delle attività connesse;

c) su questioni di natura ambientale che interagiscono con la pesca;

d) su progetti di pianificazione delle attività in aree demaniali di interesse per l'attività della pesca professionale;

e) su altre questioni inerenti la pesca in ambito regionale.

2. La Commissione consultiva regionale di cui al comma 1 è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca con funzioni di presidente;

b) un funzionario appartenente alla struttura regionale competente in materia di pesca con funzioni di segretario;

c) un funzionario regionale esperto in materia di opere marittime ed ecosistema marino;

d) un funzionario regionale esperto in materia di sanità veterinaria;

e) un funzionario regionale esperto in materia di pianificazione territoriale;

f) due rappresentanti delle Capitanerie di Porto designati, previa intesa, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Marittima della Liguria;

g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di cui all'articolo 2, lettera b);

h) due esperti di biologia marina designati, previa intesa, dall'Università degli Studi di Genova;

i) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;

j) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura designato da Unioncamere;

k) un rappresentante designato congiuntamente dai direttori dei mercati ittici comunali;

l) un rappresentante delle Associazioni di pesca sportiva, da queste congiuntamente designato;

m) un rappresentante delle Associazioni dei commercianti dei prodotti ittici, da queste congiuntamente designato.

3. La Giunta regionale definisce i compiti di cui al comma 1 e stabilisce le modalità di funzionamento della Commissione.

4. Con riferimento alle specifiche tematiche poste all'ordine del giorno, possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto al voto, persone particolarmente esperte in materia, nonché i rappresentanti di enti interessati.

5. La Commissione ha durata triennale ed opera a titolo gratuito.

6. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla data di richiesta. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale provvede comunque alla costituzione della Commissione con un numero minimo di membri superiore alla metà dei componenti di

diritto; con successivi atti si provvede ad integrare i membri in base alle designazioni pervenute.

Art. 9

Norme transitorie.

1. Gli effetti dell'articolo 3, comma 1, lettere a) ed i), decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo ⁽⁶⁾.

2. Gli aiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) ed h), non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo, ai sensi di quanto disposto dall'[articolo 3 del regolamento \(CE\) n. 736/2008](#), della Commissione del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IT L201/16 dell'Unione Europea del 30 luglio 2008.

3. Per i contributi concessi nell'anno 2010, limitatamente agli interventi previsti dagli [articoli 7 e 16 del regolamento \(CE\) n. 744/2008](#) del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte della Comunità europea colpite dalla crisi economica, la Giunta regionale può elevare le percentuali di contributo fino al limite massimo previsto dal regolamento medesimo.

⁽⁶⁾ Con avviso pubblicato nel B.U. 13 aprile 2011, n. 7, parte prima, è stato reso noto che la Commissione europea, con nota 16 dicembre 2010 C (2010) 9199, indirizzata al Ministero degli affari esteri, ha deciso di considerare compatibile con il Mercato interno la misura di aiuto di cui alla presente legge.

Art. 10
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, a partire dall'anno finanziario 2010, mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale – Area XIV "Industria e piccola e media impresa" - alle seguenti Unità Previsionali di Base: 14.104 "Azioni per lo sviluppo del settore pesca ed acquacoltura marittima" 14.204 "Interventi a favore dell'attività della pesca, dell'acquacoltura marittima, del pescaturismo e dell'ittiturismo".
 2. Agli oneri per l'esercizio 2010 e per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
-

Art. 11
Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
-
-